

STATUTO
della
Associazione
"ASSOCIAZIONE ASMET (SVILUPPO MERCATO E TERRITORIO) -
Associazione di Promozione sociale"

Costituzione - Sede - Durata - Scopo

Art. 1 - E' costituita, nel rispetto delle vigenti norme di legge, un'associazione di promozione sociale denominata:

"ASSOCIAZIONE ASMET (SVILUPPO MERCATO E TERRITORIO) -
Associazione di Promozione sociale"

Art. 2 - L'associazione ha sede legale nel Comune di Castellaneta alla via Cavour n. 8, ha durata illimitata e si scioglie per delibera dell'assemblea, per inattività dell'assemblea e negli altri casi previsti dalla legge.


Art. 3 - L'associazione è apartitica, ha struttura e contenuti democratici, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione ed ideologia politica.

L'Associazione è un ente di diritto privato, senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

Art. 4 - L'Associazione svolge e promuove, per l'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed in conformità e nei limiti di quanto prescritto dalle vigenti norme di legge in materia, le seguenti attività:

- attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, attività di promozione della cultura della famiglia come azienda non profit;

- Promuovere, organizzare seminari e formazione universitaria, post-universitaria e professionale a tutti i livelli, attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; istituire seminari che trattino le tematiche dell'isolamento nelle persone anziane e nei giovani oltre al fenomeno dell'emarginazione sociale; sperimentazione di corsi con tematiche di natura sociale, dove le persone si possano mettere a confronto e stabilire allo stesso tempo un contatto, producendo materiali, oggetti e quant'altro possa essere utilità ad altre associazioni o



nell'ambito sociale;

- Promuovere, organizzare, progettare, programmare e assistere tutto ciò che può determinare un equilibrio di mercato in armonia con la popolazione stanziale, la piena occupazione, pari dignità umana, anche con seminari e programmi di formazione finalizzati allo scopo;
- attività di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, attività di promozione dello scambio culturale fra comunità presenti sul territorio Italiano, anche di diversa provenienza, cultura e razza; attività di promozione dello scambio culturale fra la popolazione Italiana e le comunità immigrate presenti sul territorio; attività di promozione, organizzazione e conduzione di programmi d'integrazione, anche con seminari e formazione, fra la popolazione Italiana e le comunità immigrate presenti sul territorio;
- promuovere assistenza all'uomo, alla famiglia, all'impresa e agli enti pubblici;
- creazione e gestione di strutture per persone anziane che vogliono prestare il loro operato per attività socialmente utili; creazione e gestione di strutture in grado di offrire un valido supporto con personale specializzato al fine di aiutare i giovani nei momenti di difficoltà o di crisi; la creazione di strutture ricreative per persone giovani e anziane ed in grado di offrire assistenza tecnica all'uomo, alla famiglia, all'impresa e agli enti pubblici;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; l'organizzazione di eventi, spettacoli, fiere e manifestazioni pubbliche culturali, sportive, culinarie, per informare le persone e sensibilizzarle su tematiche trattate, momenti formativi, informativi, seminari, corsi, anche su problematiche sanitarie o socio sanitarie;
- promuovere, assistere e organizzare lo sviluppo del territorio, anche mediante interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, anche proponendo progetti di sviluppo di filiere integrate ed equilibrate tra primario, secondario e terziario in armonia con le produzioni ed il mercato del territorio;
- promuovere, organizzare, progettare, programmare e assistere lo sviluppo economico sul territorio, anche con programmi di formazione finalizzati allo scopo, gestire sedi, laboratori e attività.

L'associazione per lo svolgimento delle suddette attività, in via strumentale, può altresì:

- organizzare e gestire sedi attrezzate in grado di programmare e offrire seminari e formazione; mettere a disposizione personale qualificato per offrire supporto e assistenza ai giovani e alle persone anziane, creare zone ricreative all'interno del ns. territorio facendole poi gestire direttamente dai volontari locali, le prestazioni d'opere di volontariato rivolte verso enti pubblici e a privati, l'esercizio di attività professionali, sociali e culturali allo scopo di promuovere l'inserimento nella vita attiva;
- promuovere intese con enti scientifici, culturali e educativi, italiani e stranieri, per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi e attività culturali, sia tramite incontri e convegni, sia assicurando luoghi di riposo e meditazione a persone impegnate nelle attività di studio o di ricerca;
- promuovere analoghe intese con enti, associazioni, fondazioni, istituti italiani e stranieri per l'organizzazione di seminari o incontri e per l'utilizzazione e gestione comune di beni culturali appartenenti agli enti citati;
- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di Delegazioni e di Sezioni che operino per il raggiungimento di fini perseguiti;
- porre in essere tutte le attività strumentali necessarie o utili al perseguimento dei fini statutari, ivi comprese la conduzione d'attività ricettive, la conduzione di piccoli esercizi commerciali anche periodici o stagionali, l'attività di consulenza culturale e scientifica, l'organizzazione di viaggi a scopo d'istruzione, di studio e di formazione culturale, l'organizzazione di manifestazioni o spettacoli, concerti e stagioni concertistiche, mostre ricorrenti e permanenti, concorsi a premio, convegni, seminari;
- promuovere e attuare iniziative di carattere culturale e formativo, di ricerca e di sperimentazione, in tutti i settori che concorrono alla realizzazione degli scopi;
- intraprendere ogni azione, anche in sinergia con soggetti pubblici e privati, diretta alla tutela, alla conservazione, al recupero e alla fruizione dei beni culturali, musicali, architettonici, tecnologici e documentali, riferiti alla realizzazione dei propri fini;
- curare ed eseguire la redazione, la diffusione e la pubblicazione di riviste, manuali, saggi, cataloghi, CD-ROM, films;
- svolgere attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e a quello della pubblicità;
- istituire borse di studio per attività di ricerca, nonché premi di riconoscimento di meriti artistici o di consulenze

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Sartori".

e collaborazioni di rilevante valore, offerte per la nascita e per lo sviluppo della stessa Fondazione (laurea honoris causa, attestati, coppe, targhe, medaglie, vacanza omaggio, premi in denaro ...);

- collaborare con enti e istituzioni nazionali ed internazionali aventi le medesime affinità e stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

- partecipare ad attività con altre associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione, alla valorizzazione ed alla diffusione della cultura;

- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di enti e persone giuridiche;

- realizzare strutture ricreative e aree verdi, lavori di decorazione, manutenzioni di beni mobili e immobili, l'allestimento di mostre fiere, teatri e altre manifestazioni, cartelli informativi e propagandistici, il servizio di gestione mense, parcheggi e autorimesse;

- gestire e acquisire appalti, acquistare e noleggiare attrezzature e materiali inerenti alle attività svolte, comprare, affittare, modificare beni immobili, l'organizzazione di corsi e seminari con tematiche sperimentali e diverse, l'organizzazione di eventi per la raccolta di fondi, la produzione di materiali, oggetti e quant'altro possa essere utile all'associazione stessa ed altre nell'ambito sociale;

- aderire ed integrarsi con altre organizzazioni per seguenti le stesse finalità o complementari per il raggiungimento dello scopo sociale e potrà usufruire di tutti i contributi e agevolazioni messi a disposizione dello Stato, Regioni, Province e Comuni, nonché dai privati e da Enti Pubblici e privati, e dalla Comunità Europea.

L'associazione, in via strumentale, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari che, a giudizio dei propri organi competenti, siano necessarie o anche solo opportune per il raggiungimento dei propri fini, ivi compresa la locazione, l'acquisto e la vendita di beni immobili, l'acquisto e la vendita di marchi, la stipula di contratti di finanziamento, la concessione di garanzie, ed ogni altra attività strumentale al raggiungimento delle finalità suddette, con esclusione di ogni intento speculativo e di ogni attività che fosse vietata dalle vigenti norme di legge.

L'associazione, per lo svolgimento delle suddette attività si avvarrà dell'attività di volontariato dei propri associati secondo le modalità ed i limiti prescritti dalle vigenti norme di legge in materia.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, in conformità e nei limiti di quanto prescritto dalle vigenti norme di legge.

Patrimonio

Art. 5 - Il patrimonio dell'associazione è rappresentato:

- beni immobili e mobili;
- quote e contributi degli associati;
- contributi dell'Unione Europea e/o organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni Pubbliche;
- donazioni e lasciti;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo, svolte in maniera ausiliaria e sussidiarie comunque finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali;
- ogni altro tipo di entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dall'Organo Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse.


Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste; ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio, verrà utilizzato per sopperire alle spese di organizzazione e di gestione dell'associazione.

La quota di iscrizione dei Soci che entrano a far parte dell'Associazione verrà determinata ogni anno con deliberazione dell'Organo Direttivo.

Associati

Art. 6 - Il numero degli iscritti è illimitato, all'Associazione possono aderire persone fisiche e persone giuridiche che abbiano interesse, senza alcuna distinzione di razza, sesso, cultura, religione, previa ammissione da parte degli organi sociali.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. G.' or a similar initials, is located in the bottom right corner of the page.

Per essere ammessi all'Associazione è necessario far pervenire al Consiglio direttivo una domanda contenente:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, codice fiscale (per le persone fisiche); denominazione, sede, codice fiscale e generalità del legale rappresentante (per le persone giuridiche);
- b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Un eventuale diniego verrà comunicato con la relativa motivazione all'interessato dall'Organo Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda di ammissione. L'interessato che ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

L'eventuale esclusione degli associati è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con votazione a maggioranza assoluta, presenti almeno 2/3 (due terzi) degli iscritti, per i seguenti motivi:

- mancata ottemperanza delle norme del seguente statuto, dei regolamenti interni, o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - quando arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
- E' garantita all'interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni.

E' comunque esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota associativa non è trasmissibile.

I soggetti terzi che si sono distinti per aver effettuato erogazioni per il raggiungimento delle finalità statutarie, possono partecipare alle delibere dell'Organo Direttivo, aventi ad oggetto l'utilizzo delle medesime risorse erogate, in qualità di Soggetti Sostenitori.

Art. 7 - L'appartenenza all'associazione cessa:

- per dimissioni che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo;
- per recesso, se il socio comunica il recesso dopo la data dell'assemblea che approva il bilancio preventivo, non è esonerato dal pagamento della quota per il relativo anno; è escluso qualsiasi rimborso ai soci che recedono;
- per decesso, qualora l'associato sia persona fisica;
- per scioglimento, qualora l'associato sia persona giuridica, associazione o ente;
- per esclusione, che deve essere deliberata dall'Assemblea;

- per morosità, qualora l'associato non abbia versato i propri contributi per due anni consecutivi.

Organi della associazione

Art. 8 - Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea degli associati;
- l'Organo Direttivo;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore Legale di Conti.

Art. 9 - Le assemblee, legalmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità degli associati. Le loro deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissennienti.

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota annuale dell'Associazione e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni associato ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da altri associati che non siano membri del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati ove l'Associazione abbia un numero di associati inferiore a cinquecento, e di cinque associati ove l'Associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento.

E' ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, nonché l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 10 - Le assemblee sono ordinarie o straordinarie. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque in qualsiasi momento qualora particolari esigenze lo richiedano.

L'assemblea ordinaria delibera su:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria è convocata qualora lo richieda

almeno 1/5 (un quinto) degli associati o della maggioranza assoluta del Consiglio direttivo.

Art. 11 - Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute di regola presso la sede sociale, o in un luogo diverso purchè sito nel territorio dello Stato. Le assemblee sono convocate mediante avviso di convocazione diretto a tutti gli associati per comunicazione al domicilio o sede o indirizzo email o pec risultante dai registri dell'associazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, e delle materie almeno 8 (otto) giorni prima.

Art. 12 - Le assemblee ordinarie e straordinarie in prima convocazione sono regolarmente costituite quando sia intervenuta più della metà degli associati. Le assemblee ordinarie e straordinarie in seconda convocazione sono regolarmente costituite qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti. Le assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti o rappresentati per delega. Le assemblee straordinarie sia in prima che in seconda convocazione deliberano con voto favorevole espresso personalmente o per delega da almeno i 2/3 (due terzi) degli associati presenti o rappresentati, salvo diversi quorum previsti dal presente statuto e salve le inderogabili norme di legge in materia.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In mancanza di ambedue le assemblee sono presiedute da una delle persone legalmente intervenute designata dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale.

Spetta al Presidente dell'assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni. Dalle riunioni di assemblea verrà redatto il verbale che dovrà essere firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 13 - L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, nominati dall'Assemblea. I componenti dell'Organo Direttivo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea dei soci.

Art. 15 - L'Organo Direttivo si riunisce tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da due componenti del consiglio direttivo e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo e all'ammontare della quota sociale.

Il Presidente convoca le assemblee e fissa l'ordine del giorno. Le riunioni del consiglio direttivo saranno tenute nella sede dell'associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il detto avviso dovrà essere inviato ai membri del consiglio per posta raccomandata o a mezzo fax o e-mail almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, per telegramma o via email almeno 3 (tre) giorni prima.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo sarà presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, sull'apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione, appositamente nominato.


Art. 17 - L'Organo Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso fissa il limite minimo degli importi annuali di associazione e procede pure alla nomina di dipendenti e impiegati e di consulenti scientifici determinandone la retribuzione, può incassare, amministrare e devolvere le sovvenzioni e i contributi ottenuti dalle Regioni e dagli Enti Sociali. Il consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad eccezione di quelli non delegabili per legge, al Presidente o ad altri membri anche disgiuntamente determinando i limiti della delega.

Art. 18 - Il Presidente del Consiglio Direttivo, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, rappresentano legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, curano l'esecuzione delle deliberazioni assembleari. Il tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità dell'associazione, nonché della gestione e dell'impiego del patrimonio secondo le direttive del consiglio.

Art. 19 - L'appartenenza all'Organo Direttivo cessa:

- 1) per dimissioni che devono essere presentate per iscritto;
- 2) per decesso;
- 3) per decadenza, che si verificherà ogni qualvolta un consigliere non partecipi a tre riunioni del consiglio senza che la sua assenza sia giustificata da valido motivo. La deliberazione deve essere adottata dal consiglio.

Art. 20 - Nei casi previsti dalla legge o quando comunque deliberato dall'assemblea dei soci il controllo della



società è affidato ad un organo di controllo la cui composizione potrà essere liberamente scelta nel rispetto delle disposizioni di legge.

Per la nomina, il funzionamento e la disciplina dell'organo di controllo si applica la normativa tempo per tempo vigente, restando comunque consentito all'assemblea dei soci esercitare le diverse opzioni previste dal codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, c. 2, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di legge, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle prescritte linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 - Nei casi previsti dalla legge o quando comunque deliberato, l'assemblea dei soci nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Bilancio Sociale e utili

Art. 22 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo compilerà il rispettivo bilancio con il conto profitti e perdite, corredandolo da una relazione sull'andamento della gestione sociale. Detti atti saranno sottoposti per l'approvazione all'assemblea ordinaria annuale.

E' fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


Scioglimento

Art. 23 - In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, ove prescritto previo parere positivo dell'Autorità competente, ad altra organizzazione non lucrativa avente il medesimo o analogo scopo o comunque ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Rinvio

Art. 24 - Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

F.to: CIULLI Nicola, FELICI Giuseppe, FELICI Francesco, TAGLIENTE Grazia, LORUSSO Angelo, MUSOLINO Flavio, FAIUOLO Vito, CICCARELLI Christian, LO MUZIO Paride, Angelo TURCO Notaio.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Muzio".